



http://www.cgil.bergamo.it/sito_inca/index.htm

27 GENNAIO 2012
Numero 1

LEGGE 214 del 22.12.2011 Interventi in materia previdenziale

Come noto il Governo Monti ha varato la legge 214/2011 recante "disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici". L'art.24 della disposizione di legge ridefinisce in modo sostanziale l'assetto pensionistico delle prestazioni di vecchiaia e di anzianità di vecchiaia o di anzianità in base al precedente regime delle decorrenze.

Di seguito riportiamo gli aspetti principali della normativa, rinviando un ulteriore approfondimento quando gli Istituti previdenziali emaneranno le necessarie circolari interpretative che, ad oggi, non sono ancora emanate.

1. Il pro-quota contributivo per tutti

La quota di pensione relativa all'anzianità contributiva maturata a decorrere dal 1° gennaio 2012 verrà, in ogni caso, calcolata con il sistema contributivo. Vale a dire che per tutti i lavoratori con almeno 18 anni di anzianità contributiva al 1995 il calcolo della pensione verrà determinato con il sistema misto:

- con le regole del sistema retributivo, la quota di pensione relativa all'anzianità contributiva maturata fino al 31 dicembre 2011. Tale quota, continuerà ad essere calcolata a sua volta, secondo le vigenti disposizioni, in due quote: la quota A sulla base dell'anzianità contributiva maturata entro il 31 dicembre 1992 e la quota B sulla base dell'anzianità contributiva maturata dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 2011;
- con le regole del sistema contributivo, la quota di pensione relativa all'anzianità contributiva maturata dal 1° gennaio 2012.

Con l'estensione del metodo di calcolo contributivo in pro-quota a tutti i lavoratori, viene meno il limite massimo di rendimento pensionistico. Infatti, l'anzianità contributiva eccedente i 40 anni maturata dal 1° gennaio 2012 sarà, comunque, valutata ai fini della determinazione del trattamento pensionistico. Pertanto, per i soggetti con almeno 18 anni di contributi al 1995, che conseguono la pensione con decorrenza successiva al 2011 sulla base di un'anzianità contributiva superiore a 40 anni, l'importo della pensione potrebbe superare il limite massimo di rendimento pensionistico previsto nel calcolo retributivo (80% della retribuzione pensionabile).

La quota di pensione relativa all'anzianità contributiva maturata dal 1° gennaio 2012 e calcolata con il sistema contributivo potrebbe comportare, comunque, almeno nella maggior parte dei casi, un minor rendimento pensionistico.

2. Flessibilità e incentivazione

Viene reintrodotta il concetto di flessibilità e di incentivazione per chi prosegue l'attività lavorativa oltre i limiti di età stabiliti per il diritto a pensione.

In realtà per le lavoratrici ed i lavoratori iscritti all'ago, alle forme esclusive e sostitutive dell'ago e alla gestione separata, l'incentivo si concretizza con la "normale" applicazione del metodo di calcolo contributivo attraverso lo sviluppo dei coefficienti di trasformazione oltre l'età di 65 anni.

La novità sta esclusivamente nel fatto che i coefficienti di trasformazione, attualmente definiti fino a 65 anni, saranno sviluppati fino all'età di 70 anni e oltre, per l'applicazione degli adeguamenti alla speranza di vita previsti dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010.

Per quanto riguarda i coefficienti di trasformazione, va poi tenuto conto che gli stessi sono destinati a diminuire per la revisione periodica, prevista con cadenza triennale dal 2013 e biennale dal 2021 in poi. Pertanto, in prossimità della revisione, potrebbe essere conveniente anticipare il pensionamento piuttosto che rinviarlo.

Per garantire ai lavoratori la possibilità di continuare l'attività lavorativa dopo l'acquisizione del diritto a pensione di vecchiaia, viene disposto che le norme sui licenziamenti individuali per giusta causa, previste dall'articolo 18 della legge n. 300/1970, operano fino al raggiungimento del limite massimo di flessibilità di 70 anni di età.

3. Abolizione del regime delle decorrenze

Per coloro che matureranno i requisiti per il diritto a pensione a decorrere dal 1° gennaio 2012, viene abolito il c.d. regime delle decorrenze. Vale a dire che si torna alla normativa antecedente l'introduzione delle finestre.

La prima decorrenza utile della pensione sarà, a seconda della tipologia della prestazione e della gestione previdenziale che la liquida, dal 1° giorno del mese successivo a quello di maturazione del diritto o dal giorno successivo a quello di maturazione dei requisiti.

Le c.d. "finestre" mobili o a scorrimento continuano a trovare applicazione per i trattamenti di pensione da liquidare:

- a coloro che hanno già maturato, o che matureranno entro il 31 dicembre 2011 il diritto a pensione;
- alle lavoratrici che conseguono la pensione in regime di sperimentazione ai sensi dell'art. 1, comma 9 della legge n. 243/2004 (opzione donna fino al 2015)
- ai soggetti che svolgono attività usuranti e conseguono la pensione ai sensi del decreto legislativo n. 67/2011;
- ai lavoratori derogati, dal provvedimento stesso, dai nuovi requisiti.

4. I “nuovi” trattamenti di pensione di vecchiaia e di pensione anticipata

Per i soggetti che matureranno i requisiti per il diritto a pensione a decorrere dal **1° gennaio 2012**, le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianità sono sostituite dalla **“pensione di vecchiaia”** e dalla **“pensione anticipata”**.

La pensione di vecchiaia, dal 1° gennaio 2012, si matura con il requisito minimo contributivo di almeno 20 anni sia per gli uomini che per le donne. Per maturare il diritto alla pensione anticipata è richiesto il requisito contributivo di almeno 42 anni ed 1 mese per gli uomini e di almeno 41 anni e 1 mese per le donne.

A seguito della sostituzione della pensione di anzianità con la pensione anticipata, che si matura sulla base della sola anzianità contributiva indipendentemente dall'età, vengono di fatto abolite le pensioni di anzianità con le “quote”, che rimangono esclusivamente per i lavoratori che svolgono attività usuranti e per quelli derogati.

Viene confermato il meccanismo di adeguamento dell'età di pensionamento in relazione all'incremento della speranza di vita previsto dalla legge n. 122/2010, con la previsione che, dopo il 2019, avrà cadenza biennale in luogo di quella triennale.

Come già stabilito, a decorrere dal 1° gennaio 2013, i requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di vecchiaia, a quella anticipata e all'assegno sociale vengono incrementati di 3 mesi.

Nella relazione tecnica gli ulteriori incrementi, stimati sulla base dello scenario demografico dell'Istat centrale del 2007, saranno di 4 mesi nel 2016 e di altri 4 mesi dal 2019; dal 2021 l'adeguamento dell'età è previsto con cadenza biennale con un incremento di 3 mesi ogni due anni fino al 2027 e di 2 mesi dal 2029 per ogni ulteriore biennio fino al 2050.

I requisiti anagrafici effettivi saranno, in ogni caso, determinati in corrispondenza di ogni adeguamento sulla base dell'aumento della speranza di vita accertato a consuntivo dall'Istat.

Le tabelle contenute nella presente nota sono state elaborate sulla base dei valori presunti stimati nella predetta relazione tecnica.

5. Lavoratori derogati

I soggetti che hanno già maturato o che matureranno entro il 31 dicembre 2011 il diritto a pensione di anzianità o di vecchiaia, conservano il diritto al pensionamento sulla base della normativa vigente prima dell'entrata in vigore del decreto e possono chiedere all'ente di appartenenza la certificazione del diritto a pensione.

In tema di certificazione del diritto alla prestazione pensionistica, l'Inps, nel sottolineare con messaggio n. 24126 del 20 dicembre scorso, che tale certificazione ha una funzione dichiarativa e non costitutiva del diritto, ha precisato che il lavoratore che matura entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente prima dell'entrata in vigore del decreto legge consegue il diritto all'accesso e alla decorrenza della pensione di vecchiaia o di anzianità secondo tale normativa, indipendentemente dalla certificazione del diritto a pensione.

I nuovi requisiti non trovano applicazione, anche se perfezionati dopo il 31 dicembre 2011 (ma comunque entro il 2015) per le lavoratrici che conseguono la pensione sulla base di un'anzianità contributiva di almeno 35 anni e di un'età di almeno 57 anni se dipendenti e di almeno 58 se autonome e che optano per il calcolo contributivo ai sensi dell'art. 1, comma 9 della legge n. 243/2004 (**opzione donna**- calcolo tutto contributivo)

Il comma 14 del dispositivo di legge prevede che continuano a conseguire il diritto a pensione sulla base dei previgenti requisiti anche se perfezionati dopo il 31.12.2011, nei limiti delle risorse stabilite dal provvedimento di legge, i seguenti lavoratori:

- collocati in mobilità ordinaria, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011 che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità;
- collocati in mobilità lunga per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011;
- titolari, alla data del 4 dicembre 2011, di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore, nonché i lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro la medesima data il diritto di accesso ai predetti fondi di solidarietà; in tale secondo caso gli interessati restano, comunque, a carico dei fondi fino al compimento di almeno 59 anni di età;
- autorizzati alla prosecuzione volontaria antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011;
- dipendenti pubblici in esonero dal servizio alla data del 4 dicembre 2011 ai sensi dell'articolo 72, comma 1, della legge n. 133/2008; l'esonero si considera comunque in corso qualora il provvedimento di concessione sia stato emanato prima del 4 dicembre 2011.

I criteri ed il numero dei lavoratori derogati dai nuovi requisiti saranno stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e del Ministro dell'economia, da emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sulla base delle risorse predeterminate dal comma 15 del dispositivo di legge (240 milioni di euro per l'anno 2013; 630 milioni di euro per l'anno 2014; 1.040 milioni di euro per l'anno 2015; 1.220 milioni di euro per l'anno 2016; 1.030 milioni di euro per l'anno 2017; 610 milioni di euro per l'anno 2018; 300 milioni di euro per l'anno 2019). Tra i soggetti vanno computati anche i lavoratori derogati dal regime delle decorrenze mobili introdotto dalla legge n. 122/2010.

¶ Il monitoraggio delle domande di pensione dei lavoratori che intendono accedere al pensionamento con i requisiti e le decorrenze previsti dalla normativa vigente prima del decreto 201/2011, verrà effettuato dagli Enti previdenziali sulla base della data di cessazione dell'attività lavorativa o dell'inizio del periodo di esonero. Raggiunto il limite stabilito non saranno prese in esame ulteriori domande intese ad ottenere la pensione con i requisiti previgenti.

LAVORI USURANTI: I lavoratori addetti alle attività particolarmente faticose e pesanti continuano a maturare i requisiti per il diritto alla pensione anticipata anche con il c.d. meccanismo delle "quote". Per tali lavoratori, fermo restando il requisito minimo di 35 anni di anzianità contributiva, vengono incrementati notevolmente e bruscamente i requisiti minimi di età anagrafica e della quota per maturare il diritto (vedi paragrafo dedicato al pensionamento degli addetti ai lavori usuranti).

Gli esclusi dalla maturazione dei nuovi requisiti per l'acquisizione del diritto alla pensione di vecchiaia e alla pensione anticipata, sono soggetti agli adeguamenti dei requisiti anagrafici in relazione all'incremento della **speranza di vita** e all'applicazione del sistema delle c.d. **“finestre” a scorrimento o mobili**.

Nulla viene previsto espressamente per i derogati dall'innalzamento dei requisiti di età e di contribuzione introdotti dal Dlgs n. 503/1992.

Come si ricorderà, tale decreto ha escluso dall'elevazione dei limiti di età (da 55 a 60 anni le donne, da 60 a 65 anni gli uomini) i lavoratori dipendenti invalidi in misura non inferiore all'80% ed ha confermato i requisiti di età e di contribuzione vigenti al 31/12/1992 per la pensione di vecchiaia dei lavoratori non vedenti; inoltre, ha previsto delle eccezioni all'innalzamento del requisito minimo contributivo da 15 anni a 20 anni.

6. I nuovi requisiti per il pensionamento di vecchiaia

Vengono ridefiniti i requisiti minimi di età anagrafica e di anzianità contributiva per il diritto alla pensione di vecchiaia.

Dal 1° gennaio 2012 il diritto a pensione di vecchiaia si consegue con almeno 20 anni di anzianità contributiva al raggiungimento di determinati requisiti minimi di età anagrafica espressamente specificati nella disposizione di legge.

I requisiti minimi di età anagrafica per la pensione di vecchiaia vengono ridefiniti al fine di rendere uniforme l'età per il conseguimento della pensione tra uomini e donne, lavoratori del settore pubblico e di quello privato, dipendenti, autonomi e parasubordinati. L'equiparazione dell'età di pensionamento di vecchiaia è prevista per il 2018.

Per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 1° gennaio 1996, in particolare, vengono ridefiniti in modo penalizzante sia il requisito minimo di anzianità contributiva sia l'importo minimo di pensione necessario per poter conseguire la pensione di vecchiaia prima del compimento del settantesimo anno di età (vedi tabelle allegate tab. 1-2 e tab. 5-6-7-8)

Fermo restando la maturazione del requisito minimo di anzianità contributiva di 20 anni, le lavoratrici dipendenti nate nel 1952 e 1953 potranno andare in pensione di vecchiaia, a seconda della data di nascita, alle età riportate nelle tabelle 3 e 4.

DEROGA: In via eccezionale le lavoratrici dipendenti del settore privato possono andare in pensione all'età di almeno 64 anni se in possesso di un'anzianità contributiva non inferiore a 20 anni e un'età di almeno 60 anni entro il 31 dicembre 2012 (comma 15-bis, aggiunto in sede di conversione in legge del decreto).

In altri termini, fermo restando la maturazione del requisito contributivo entro il 2012, le lavoratrici dipendenti del privato nate entro il 1952, invece di attendere il compimento di 65 anni e 7 mesi se nate entro il 31 maggio 1952, o il compimento di 66 anni e 11 mesi se nate tra il 1° giugno ed il 31 dicembre 1952, potranno anticipare il pensionamento al compimento del 64° anno di età. Ovviamente le nate entro marzo 1952 andranno in pensione a 63 anni e 9 mesi di età.

Per le lavoratrici dipendenti nate dopo il 31 dicembre 1952 non vi sono sconti.

Età pensionabile del personale scolastico e dell'Afam (alta formazione artistica e musicale)

Al personale della Scuola e dell'Afam dal 1° gennaio 2012 per maturare il diritto a pensione sono richiesti almeno 66 anni di età con almeno 20 anni di anzianità contributiva.

Vengono abrogate, prima di essere applicate, le disposizioni contenute nell'art. 1, comma 21, primo periodo, del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni in legge n. 148/2011 che prevedevano come prima decorrenza utile l'inizio dell'anno scolastico successivo a quello della maturazione dei requisiti. Pertanto per il personale del comparto scuola ed Afam viene "ripristinata" la decorrenza della pensione all'inizio dell'anno scolastico o accademico dell'anno in cui si maturano i requisiti per il diritto a pensione.

Pensione di vecchiaia degli optanti al sistema contributivo

Restano confermate le disposizioni in materia di opzione per il sistema contributivo per i lavoratori destinatari del sistema misto.

Vale a dire che i lavoratori in possesso di un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 1995 e con almeno 15 anni di contributi di cui almeno 5 successivi al 31.12.1995 possono, ancora, optare per il sistema contributivo.

Dalla lettura della norma non traspare sufficiente chiarezza circa i requisiti richiesti agli optanti per accedere alla pensione di vecchiaia (attendiamo le circolari interpretative).

7. La pensione anticipata

Il diritto alla pensione anticipata a carico dell'Ago, delle forme sostitutive ed esclusive della medesima e della gestione separata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 si matura esclusivamente sulla base di una determinata anzianità contributiva indipendentemente dall'età anagrafica.

Il requisito minimo di anzianità contributiva richiesto per l'accesso alla pensione anticipata varia a seconda del sesso: le donne maturano il diritto alla pensione anticipata con un anno in meno di anzianità contributiva rispetto a quella richiesta per gli uomini (il requisito minimo richiesto **nel 2012 è di 42 e 1 mese per gli uomini e di 41 e 1 mese per le donne**). Non c'è alcuna differenza tra lavoratori dipendenti pubblici o privati e lavoratori autonomi o parasubordinati.

I requisiti di anzianità contributiva minima di 42 anni ed 1 mese per gli uomini e di 41 anni ed 1 mese per le donne sono aumentati di un mese per l'anno 2013 e di un ulteriore mese a decorrere dall'anno 2014 ed inoltre saranno incrementati con gli adeguamenti della speranza di vita.

Infatti, con la modifica dell'art. 12, comma 12-bis del decreto legge n. 78/2010 (convertito con modificazioni in legge n. 122/2010) operata dall'art. 24 comma 12 del decreto, viene estesa anche ai pensionamenti anticipati conseguiti con il solo requisito contributivo, indipendentemente dall'età, l'applicazione dell'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico in base agli incrementi della speranza di vita.

Viene, inoltre, prevista una riduzione percentuale sulla quota di pensione relativa all'anzianità contributiva maturata fino al 31.12.2011 qualora il pensionamento avvenga prima del compimento dell'età di 62 anni. Tale riduzione è pari all'1% per i primi due anni mancanti al raggiungimento dei 62 anni di età ed elevata al 2% per gli ulteriori anni.

mancanti alla suddetta età calcolati alla data del pensionamento.

Nulla viene precisato in merito alla tipologia dell'anzianità contributiva minima richiesta per maturare il diritto alla pensione anticipata; per maturare il diritto alla "vecchia" pensione di anzianità con 40 anni di contribuzione veniva richiesto anche il requisito di almeno 35 anni di contribuzione utile per il diritto con esclusione della contribuzione figurativa per malattia e disoccupazione.

Per i dipendenti pubblici, fermo restando la validità dei provvedimenti adottati prima dell'entrata in vigore del decreto legge, dal 1° gennaio 2012 il limite dei 40 anni per risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro da parte della pubblica amministrazione, come disposto dall'art. 72 del decreto legge n. 112/2008 convertito in legge n. 133/2008, è rideterminato in base ai nuovi requisiti (comma 20). A nostro avviso, per individuare la data di risoluzione del rapporto di lavoro, le amministrazioni dovranno tener conto anche del requisito minimo di 62 anni di età alla decorrenza della pensione per non far incorrere il dipendente nella riduzione del trattamento pensionistico.

Il brusco incremento dell'anzianità contributiva di 13 mesi dal 2012 e l'aggancio del requisito contributivo agli adeguamenti della speranza di vita determinerà, per gli uomini, un rinvio del momento del pensionamento di almeno 18 mesi.

Infatti se pensiamo ad un lavoratore nato a gennaio 1956 che, maturando a gennaio 2012 i 40 anni di anzianità contributiva, aveva programmato di andare in pensione il 1° febbraio 2013 (12 mesi dopo il perfezionamento dei requisiti), per maturare i nuovi requisiti (42 anni e 1 mese nel 2012; 42 anni e 5 mesi nel 2013; 42 anni e 6 mesi nel 2014) dovrà continuare a lavorare o, comunque, a versare la contribuzione fino a luglio 2014 e rinviare il pensionamento ad agosto 2014.

Inoltre, tenuto conto che per percepire il trattamento di pensione in misura intera il requisito minimo di età alla decorrenza è fissato a 62 anni, se il pensionamento avviene prima di tale età la quota di pensione calcolata sulla base dell'anzianità contributiva maturata fino al 31 dicembre 2011 sarà ridotta dell'1% per i primi due anni mancanti al raggiungimento dei 62 anni di età e del 2% per gli ulteriori anni mancanti alla suddetta età calcolati alla data del pensionamento (per le frazioni di anno la riduzione viene applicata in modo proporzionale).

Se riprendiamo ad esempio il lavoratore nato a gennaio 1956 che va in pensione ad agosto del 2014 all'età di 58 anni e 6 mesi (3 anni e 6 mesi prima del compimento dei 62 anni di età) l'importo della pensione determinato sull'anzianità contributiva maturata entro il 31.12.2011 subirà una riduzione calcolata nel modo seguente:

per i primi due anni mancanti ai 62	=	1% x 2	=	2%;
per l'ulteriore anno mancante	=	2% x 1	=	2%;
per le frazioni di anno (6 mesi)	=	2% x 6/12	=	1%.

L'importo del trattamento di pensione maturato sulla base della contribuzione accreditata fino al 2011 verrà ridotto del 5% (2%+2%+1%).

Riteniamo che il requisito dei 62 anni, posto come età minima per non incorrere nella riduzione della pensione, non sia da considerare come requisito di età per l'accesso a

pensione ma come parametro fisso e pertanto non soggetto agli adeguamenti della speranza di vita.

Nella tabella 9 sono riportati in modo sintetico i nuovi requisiti per il diritto alla pensione anticipata.

La pensione anticipata delle lavoratrici e dei lavoratori con prima contribuzione successiva al 1° gennaio 1996

Fermo restando il conseguimento della pensione anticipata come sopra specificato (con anzianità contributiva minima nel 2012 di 42 anni e 1 mese per gli uomini e con 41 anni e 1 mese per le donne), per i soli lavoratori con primo accredito contributivo successivo al 1° gennaio 1996 viene introdotta una ulteriore possibilità di pensionamento anticipato a condizione che siano in possesso dei seguenti requisiti:

età anagrafica non inferiore a 63 anni;

almeno 20 anni di anzianità contributiva effettiva;

importo minimo di pensione alla decorrenza non inferiore a 2,8 volte l'importo dell'assegno sociale.

L'importo minimo di 2,8 volte l'assegno sociale viene stabilito come condizione (importo soglia) per conseguire la pensione anticipata nel 2012; per gli anni successivi al 2012, l'importo soglia non può essere inferiore all'importo più elevato tra:

2,8 volte l'importo dell'assegno sociale al 2012 rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del PIL nominale, calcolata dall'ISTAT;

2,8 volte l'importo dell'assegno sociale relativo all'anno del pensionamento
Tabella 10.

8. La pensione anticipata dei lavoratori che svolgono attività usuranti

L'impianto originario, che prevede come unica possibilità di uscita anticipata quella del meccanismo delle quote con l'applicazione della decorrenza mobile, viene confermato.

Vengono, però, innalzati bruscamente di 3 anni i requisiti "ridotti" di età anagrafica minima previsti dall'art. 1 del decreto legislativo n. 67 del 21 aprile 2011 con conseguente incremento della quota.

A decorrere dal 1° gennaio 2012, fermo restando la possibilità di conseguire la pensione anticipata ai sensi dei commi 10 e 11 del dispositivo di legge, per i lavoratori che svolgono attività faticose e pesanti con diritto al beneficio intero (addetti alle attività particolarmente usuranti previste dal DM del 19/5/1999, addetti alla linea catena, conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizio pubblico di trasporto di persone, lavoratori che svolgono attività di notte per tutto l'anno e lavoratori turnisti che svolgono attività notturna per almeno 78 giorni all'anno) i requisiti per l'accesso al pensionamento sono quelli della tabella B allegata alla legge n. 247/2007. Invece, per i lavoratori turnisti che svolgono lavoro notturno per meno di 78 giornate all'anno i requisiti previsti dalla suddetta tabella B sono incrementati rispettivamente di:

1 anno per l'età anagrafica e di una unità per la quota per i lavoratori turnisti che svolgono attività notturna per un numero di giornate all'anno compreso tra 72 e 77;

2 anni per l'età anagrafica e di 2 unità per la quota per i lavoratori turnisti che svolgono attività notturna per un numero di giornate all'anno compreso tra 64 e 71.

Nelle tabelle allegate a-b-c riportiamo sinteticamente i requisiti richiesti per il pensionamento anticipato dei lavoratori *usurati* che matureranno i requisiti successivamente al 31 dicembre 2011.

Nelle tabelle vengono messi a confronto i "vecchi" requisiti previsti dall'originario Dlgs n. 67/2011 con i "nuovi" requisiti introdotti dal decreto legge n. 201/2011, per il pensionamento per i lavoratori addetti ad attività usuranti con i benefici pieni e ridotti.

9. Le modifiche alle prestazioni in totalizzazione nazionale (Dlgs n. 42/2006)

Viene eliminato il requisito minimo di anzianità contributiva di 3 anni nella singola gestione per conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianità in regime di totalizzazione. Ciò significa che si potranno totalizzare i contributi di tutte le gestioni indipendentemente dalle anzianità maturate in ogni singola gestione.

Nulla viene, invece, detto per quanto concerne i requisiti per il pensionamento in regime di totalizzazione.

A nostro avviso, il decreto legislativo n. 42/2006, che regola il pensionamento in regime di totalizzazione, è una norma speciale; i requisiti di accesso alle prestazioni in totalizzazione non dovrebbero, dunque, subire modificazioni.

Indipendentemente dall'anzianità contributiva maturata in ogni singola gestione, il requisito per la pensione di vecchiaia totalizzata si dovrebbe continuare a maturare con almeno 20 anni di contributi all'età di 65 anni e quello per la pensione di anzianità con 40 anni di contributi. Per le stesse considerazioni, dovrebbe continuare a trovare applicazione il regime delle decorrenze di 18 mesi dalla maturazione dei requisiti per il diritto.

10. I nuovi requisiti di età per l'assegno sociale

Dal 1° gennaio 2018, fermo restando l'adeguamento dei limiti di età in relazione all'aumento della speranza di vita, l'età per il diritto all'assegno sociale viene aumentato di un anno. Nella tabella 1, ultima colonna, sono riportati i nuovi requisiti anagrafici per il diritto all'assegno sociale comprensivi degli adeguamenti alla speranza di vita.

Tale requisito vale, anche, come limite per le prestazioni in favore degli invalidi civili e dei non udenti. In altre parole le prestazioni in favore degli invalidi civili saranno trasformate in assegno sociale non più a 65 anni ma al compimento dell'età anagrafica richiesta per il diritto all'assegno sociale.



**PATRONATO
INCA CGIL
BERGAMO**

24122 Bergamo
Via Garibaldi 3
Tel 035-3594120

CGIL



**CAMERA del LAVORO
di BERGAMO**

24122 Bergamo
Via Garibaldi 3 – tel. 035 3594111
Email: Bergamo@cgil.lombardia.it
www.cgil.bergamo.it